

n. 153 / R.G. 2017



TRIBUNALE DI TREVISO
- controversie in materia di lavoro e previdenza -

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso;

- esaminati gli atti e i documenti;
- visto l'art. 415 c.p.c.;
- ritenuto

che, appare opportuna l'estensione del contraddittorio a tutti gli insegnanti inseriti nelle graduatorie quali potenziali controinteressati rispetto alla richiesta di assegnazione all'ambito territoriale preferito dalla parte ricorrente ;

FISSA

l'udienza del 18.5.2017 ad ore 11.00 per la comparizione personale delle parti e per la discussione con termini di legge per la costituzione;

DISPONE

che il ricorso e questo decreto siano notificati, a cura della parte ricorrente, entro il 18.7.2017 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ambito Territoriale Provinciale (ATP) di Treviso e Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto e che lo stesso unitamente al presente decreto venga pubblicato nel sito del MIUR entro il termine del 18.11.2017

Treviso, li 21.2.2017

Il Giudice
dott. Massimo Galli

Depositato in Cancelleria

il 22 FEB 2017

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - GIUDIZIO DI MERITO - SENTENZA N. 153/2017 DEL 22/02/2017

1. Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, tutti gli ambiti territoriali siciliani pubblicavano i rispettivi "*Bollettini trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria*" (si allega quello della Provincia di Palermo, all. 8);

Dalla disamina di tali bollettini si ricava che nella regione **Sicilia oltre settecento insegnanti di scuola primaria (tutti assunti nel medesimo anno scolastico della ricorrente)** di scuola primaria con punteggio inferiore a 87,00 (quello posseduto dall'odierna ricorrente) e privi di precedenza hanno ottenuto in tutti gli ambiti siciliani il trasferimento (si allega elenco dei summenzionati docenti, all. 9)

2. Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, l'Ambito territoriale di TRAPANI pubblicava il rispettivo "*Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria*" all. 10)

In riferimento a esso si rileva che l'insegnante LABITA Maria Pia, nata a **[REDACTED]** con punteggio (FASE C) pari a 61 (inferiore all'odierna ricorrente), a seguito della rettifica del bollettino disposta con decreto, emesso in data 7.9.2016 (all. 11), in accoglimento della domanda di conciliazione ai sensi dell'art. 135 e ss. del CCN, otteneva il trasferimento presso l'AMBITO 27, **su Posto Comune** per la scuola primaria. In ordine a tale movimento, la



Com'è noto, la fonte primaria (art. 462-489 D.Lgs. 297/1994) disciplinante le procedure di mobilità, sia territoriale, sia professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demanda a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie.

L'Ordinanza Ministeriale 241 del 8.4.2016 *“disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017”*, precisando che *“Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola”* del 8.4.2016.

Ed infatti, i contratti collettivi nazionali di comparto demandano alla contrattazione collettiva integrativa la materia della mobilità del personale (vedi artt. 4 e 10 CCNL del personale del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007).

Il d.lgs. 297/1994, dunque, considera la materia oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione.

Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., 25 marzo 2005, n. 6421):*“la previsione normativa appare in linea con i principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti mediante contratti, dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni ora raccolte nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che*

astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l'attività autoritativa dell'amministrazione, attività autoritativa che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perché una controversia sia attribuita, ai sensi dell'art. 103 Cost., alla speciale giurisdizione del giudice amministrativo, ivi compresa quella esclusiva (C. Cost. n. 204 del 2004).

Principio, questo, ribadito dal recente intervento legislativo attuato con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'inserimento dell'art. 1-bis: La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Di fronte all'attività non autoritativa e di diritto privato delle amministrazioni pubbliche, tutte le situazioni giuridiche soggettive degli interessati vanno ricondotte alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 C.c. ai fini dell'identificazione del giudice competente per la tutela.....omissis.....

*In tal senso queste Sezioni unite si sono espresse ripetutamente, escludendo la configurabilità di situazioni di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa in presenza di procedimenti di diritto privato (tra le numerose: Cass. s.u. 28 gennaio 1998, n. 847; 19 novembre 2001, n. 15539; 27 giugno 2002, n. 9342)”.
A sostegno di quanto affermato predicano recenti pronunciamenti del T.A.R. Lazio chiamato a decidere ricorsi analoghi al presente dove si sono disconosciuti profili di macro-organizzazione in seno al O.M. 241/2016,*

affermando che l'ordinanza sia invece da ricondurre a «atto di c.d. "micro-organizzazione" adottato dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri datoriali di cui all'art. 5 d.lgs. n. 165/2001». (cfr., *ex multis*, Tar Lazio, sez. III-bis, sent. 20.12.2016 n. 12625/16; id. sent. 16.01.2017 n. 683 (all. 15). Alla luce dei principi superiormente riportati, deve ritenersi sussistere la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

NEL MERITO:

1 ILLEGITTIMITÀ DEL CANALE PREFERENZIALE RICONOSCIUTO IN FAVORE DEI DOCENTI ASSUNTI DALLE GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO DEL 2012 IN DANNO DEGLI ASSUNTI NEL MEDESIMO A.S. DA GRADUATORIE A ESAURIMENTO.

ILLEGITTIMITA' E MANIFESTA CONTRARIETA' DEL TRASFERIMENTO DELLA RICORRENTE AL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, NONCHE' AL PRINCIPIO DEL MERITO E DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE. VIOLAZIONE, MANCATA ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMMA 108, DELLA LEGGE 107/15, E DEGLI ARTT. 6, 13 E ALLEGATO 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ.

Il C.C.N.I sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017, seppur stipulato al fine di dare piena attuazione, in chiave migliorativa, alla legge n. 107/15, (legge c.d.

“buona scuola”), *sub* art. 1 commi 73 e 108, ha – paradossalmente - introdotto una **macroscopica disparità di trattamento** tra i docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito (d’ora in avanti le “GM”) del concorso 2012 e quelli, come la odierna ricorrente, provenienti dalle Graduatorie a esaurimento (d’ora in avanti le “GAE”).

Siffatta disparità di trattamento per ragioni di esemplificazione è stata già acclarata da un vero e proprio formante giurisprudenziale (cfr. Tribunale di Roma, Ord. 12 novembre 2016; Tribunale di Palermo, Ord. 26 novembre 2016, Giudice Dott.ssa Draetta, ord. in forza del quale *“altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella GaE ma nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012, si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia”*»).

Una digressione normativa vale a spiegare la palese violazione della legge e dei principi fondanti l’ordinamento scolastico.

Il comma 73, dell’art. 1, della legge 107/15 prescrive che *«..Al personale docente **assunto nell’anno scolastico 2015/2016** mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. **Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti***

territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

Il successivo comma 96 stabilisce che «sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle **graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;**

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle **graduatorie ad esaurimento del personale docente (GAE) di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017».**

Il successivo comma 97 prescrive:

«97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma



96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;
- b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;**
- c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.**

Infine, pur nella consapevolezza che il richiamo legislativo non agevola la

comprensione del lettore (anche del più esperto) stante il labirintico richiamo intertestuale tra i vari commi e fasi (tutte individuate dalle lettere a, b, c, d), occorre richiamare il **comma 108, della medesima legge sulla buona scuola** che stabilisce come:

*«Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un **piano straordinario di mobilità territoriale e professionale** su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).*

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria



Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... ”; mentre per gli “... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... ” è riservata la c.d. Fase C (della mobilità), prevedendosi che costoro “... parteciperanno a mobilità territoriale».

A siffatta stregua, solo ai primi docenti provenienti dalle Graduatorie del concorso 2012 (i.e. dei soggetti dichiarati idonei) è stata assicurata a titolo di privilegio irragionevole la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE), come la ricorrente, pur essendo in possesso di abilitazione (idoneità) conseguita a seguito di pubblico concorso ordinario per esami e per titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza bandito con D.M. diverso e precedente al 2012, è stata irrazionalmente costretta a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, **e ciò indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

Si vuol dire che, a parità di condizioni (si tratta di docenti assunti nello stesso anno, sulla base della stessa disciplina e in possesso di medesimo titolo abilitante) alcuni sono stati privilegiati rispetto ad altri al punto da “scavalcarli” pur avendo un punteggio di merito nettamente inferiore.

In tal modo, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso e risultati solo “idonei” (anno 2012) la sede provinciale di prima assegnazione



su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C.

FASE D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C. Questa fase prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), della legge n. 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente ed illegittimamente, i docenti GAE assunti nella fase B e C.

Appare evidente che la mobilità docenti 2016 prevista nelle fasi B e D si pone in contrasto con quanto, espressamente, previsto dal comma 108 della legge n. 107/2015.

Ed infatti, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017 i "docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015", partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Invece, l'art. 6 del CCNI, sulle "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi", a proposito della "FASE B" prevede che «1. *Gli assunti entro il '14/15 potranno*



proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,... . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto..» Mentre, la prerogativa prevista della legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalle GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola.

La differenza è dirimente. Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, la **fase B introduce una deroga (determinando, in tal modo, un'evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito**, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in un solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del Dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.



[REDACTED]	DAIDONE	PIERA
[REDACTED]	DI FALCO	IVANA
[REDACTED]	DI GERLANDO	FRANCESCA MARIA
[REDACTED]	DI GREGORIO	ROSA
[REDACTED]	DI GIOVANNA	ALESSANDRA
[REDACTED]	DI ELI	TIZIANA
[REDACTED]	ADAMO	DEBORA
[REDACTED]	D'AMICO	ELENA
[REDACTED]	DI MARIA	FILIPPA
[REDACTED]	DI MATTEO	ILENIA
[REDACTED]	DI NATALE	MANUELA
[REDACTED]	DI PAOLA	MARIA ANTONELLA
[REDACTED]	DRAGOTTO	FRANCESCA PAOLA
[REDACTED]	DURANTE	GIUSI MARIA PIA
[REDACTED]	DI ROSA	PIETRA
[REDACTED]	D'ASDIA	ALESSANDRA
[REDACTED]	DI STEFANO	MARIA ANNA
[REDACTED]	D'IZZIA	IVANA GAETANA
[REDACTED]	FIACCABRINO	KARIN
[REDACTED]	FILIBERTO	ELISA
[REDACTED]	FILECCIA	GABRIELLA

[REDACTED]	LA PORTA	SILVANA
[REDACTED]	LUPO	PINA
[REDACTED]	LA ROCCA	MARIANNA
[REDACTED]	LA ROSA	MARIA
[REDACTED]	ALESSANDRA'	AMANDA
[REDACTED]	OLIVERI	GIOVANNA
[REDACTED]	ALAZIO	ROBERTA
[REDACTED]	IMBURGIA	MARIA
[REDACTED]	MACALUSO	RITA
[REDACTED]	MILIANO	SILVANA LETIZIA
N		
[REDACTED]	MILITELLO	MARIA ELINA
[REDACTED]	EMMA	SILVIA
[REDACTED]	MONACHINO	FRANCESCA
[REDACTED]	MANGIAPANE	MELISSA
[REDACTED]	MANGIONE	ENRICA
[REDACTED]	MANNO	ANTONELLA
[REDACTED]	MANZO	FRANCESCA
[REDACTED]	MAURO	IVANA
[REDACTED]	MURIELLA	MARIA
[REDACTED]	MERENDINO	ANNA
[REDACTED]	MARRONE	FRANCESCA

[REDACTED]	ROSSI	ROSALIA
[REDACTED]	RESTIVO	RITA
[REDACTED]	RESTIVO	SARA ANNA RITA
[REDACTED]	RIZZO	ROSALINDA
[REDACTED]	SCLAFANI	VIRGINIA
[REDACTED]	SCIMECA	MARIA
[REDACTED]	SILACO	FINA
[REDACTED]	SALERNO	MARIARITA FORTUNATA
[REDACTED]	SUNZERI	CLAUDIA
[REDACTED]	SPRIO	VINCENZA
[REDACTED]	SAPUTO	RITA
[REDACTED]	SIRAGUSA	MARIA
[REDACTED]	SERRADIFALCO	ANTONIO
[REDACTED]	STRAZZERA	LETIZIA

[REDACTED]	BADAGLIACCO	ALESSIA	[REDACTED]	24	B3
[REDACTED]	BELLONE	ANTONINA	[REDACTED]	23	B3
[REDACTED]	BERTOLAMI	ROSANNA	[REDACTED]	21	B3
[REDACTED]	CALA'	MARIA CONCETTA	[REDACTED]	33	B3
[REDACTED]	CAMINITA	SALVATORE	[REDACTED]	17	B3
[REDACTED]	CUSIMANO	FRANCESCA	[REDACTED]	48	B3
[REDACTED]	CASTRONOVO	MARIA	[REDACTED]	22	B3
[REDACTED]	DIBENEDETTO	GIOVANNA	[REDACTED]	22	B3
[REDACTED]	DI GERLANDO	FRANCESCA MARIA	[REDACTED]	26	B3
[REDACTED]	FIUMEFREDDO	VITTORIA	[REDACTED]	33	B3
[REDACTED]	FERRARA	GIUSEPPA	[REDACTED]	24	B3
[REDACTED]	FERRARO	ANNA	[REDACTED]	21	B3

[REDACTED]	PALAZZOLO	ROSALIA
[REDACTED]	PENNINO	ENRICA
[REDACTED]	PROFETTO	ROSSELLA
[REDACTED]	POURKHORSAND	SHIRIN LAURA
[REDACTED]	PURPURA	PAOLA
[REDACTED]	PERRONE	CLAUDIA
[REDACTED]	PERRONE	MARILENA
[REDACTED]	PRESTIGIACOMO	MARIA GRAZIA
[REDACTED]	PARISI	ROSALINDA
[REDACTED]	PRISINZANO	VALERIA
[REDACTED]	PISCIOTTA	ADELAIDE
[REDACTED]	PITARRESI	MARIA
[REDACTED]	PIAZZA	MARIA ROSALIA
[REDACTED]	RAO	TIZIANA
[REDACTED]	RIBAUDO	CLAUDIA
[REDACTED]	RUBERA	PAOLO
[REDACTED]	RICCOBONO	ANNA
[REDACTED]	ROCCAMATISI	ROSALINDA
[REDACTED]	ROLLERI	FRANCESCA PAOLA
[REDACTED]	RINICELLA	DONATELLA
[REDACTED]	RENDA	ELISABETTA
[REDACTED]	RIINA	GIUSEPPE

[REDACTED]	GIACALONE	ANTONELLA	[REDACTED]	18	B3
[REDACTED]	GERVASI	ALESSIA	[REDACTED]	21	B3
[REDACTED]	LUGLIO	AGNESE	[REDACTED]	17	B3
[REDACTED]	LA LUMIA	IDA MARIA	[REDACTED]	25	B3
[REDACTED]	LA MATTINA	TERESA	[REDACTED]	18	B3
[REDACTED]	LUPO	PINA	[REDACTED]	17	B3
[REDACTED]	IMBURGIA	MARIA	[REDACTED]	17	B3
[REDACTED]	MANGIONE	ENRICA	[REDACTED]	26	B3
[REDACTED]	MURATORE	VALENTINA	[REDACTED]	26	B3
[REDACTED]	MUSCOLINO	MELANIA	[REDACTED]	16	B3
[REDACTED]	AMATO	LUCIA	[REDACTED]	23	B3
[REDACTED]	INTRAVAIA	ILARIA	[REDACTED]	23	B3
[REDACTED]	NUTRICATI	MONICA	[REDACTED]	27	B3
[REDACTED]	PARISI	ROSALINDA	[REDACTED]	18	B3
[REDACTED]	RICCOBONO	ANNA	[REDACTED]	17	B3
[REDACTED]	ROLLERI	FRANCESCA PAOLA	[REDACTED]	18	B3
[REDACTED]	RINICELLA	DONATELLA	[REDACTED]	19	B3
[REDACTED]	RIINA	GIUSEPPE	[REDACTED]	21	B3
[REDACTED]	SCLAFANI	VIRGINIA	[REDACTED]	23	B3
[REDACTED]	TAIBI	MARIA PIA	[REDACTED]	15	B3
[REDACTED]	VASSALLO	DANIELA	[REDACTED]	13	B3

E' evidente che tutti questi docenti (privi di precedenza) riportano un punteggio nettamente inferiore a quello dell'odierna ricorrente.

Ne deriva che "l'accantonamento" garantito a questi insegnanti rappresenta una violazione del disposto legislativo che non aveva fatto distinzioni tra gli assunti da G.M. e gli assunti da G.A.E., nonché una violazione il principio del merito in base al punteggio.

Il trasferimento dell'odierna ricorrente va pertanto annullato provvedendo alla rettifica parziale e disapplicazione del relativo bollettino che la vede illegittimamente trasferita fuori dalla regione di residenza.

In subordine si rileva poi che l'art. 398 comma 1 del T.U. (che non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015) prescrive la "natura provinciale" dei ruoli del personale docente. Pertanto non è assolutamente giustificabile l'assunzione avvenuta su un piano nazionale.

Si rileva inoltre ingiustificabile la mancata previsione nel contratto di mobilità 2016 del criterio della precedenza per la prima preferenza espressa nell'indicazione degli ambiti territoriali, principio che viceversa era stato previsto nel piano straordinario di assunzioni della buona scuola, che aveva consentito ai docenti della fase C di immissione in ruolo di avere assegnata nell'anno 2015/2016 la sede indicata come prima preferenza.

Tale cambio di rotta del MIUR, che sul punto ha disatteso quanto prima affermato nella legge sulla buona scuola n. 107/2015, ha consentito che in fase di mobilità straordinaria la ricorrente venisse superata da docenti con punteggio maggiore che non avevano trovato spazio nel primo ambito territoriale indicato.

A prescindere dal superiore motivo, un altro errore si è verificato nella procedura di mobilità in argomento:

2. VIOLAZIONE MANIFESTA DEGLI ARTT. 6, 13, 29 e 30 CCNI, NONCHE' DELL'ART. 1 DELL'ALLEGATO 1 AL CCNI.

L'art. 6 del CCNI mobilità 2016/2017 disciplina, al comma 1, le 4 distinte e successive fasi dei trasferimenti e dei passaggi. Per quel che qui rileva, in ordine alla fase C (fase alla quale, come sopra esposto, ha partecipato la ricorrente, in quanto assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lettera c), art. 1, L. 107/2015) è previsto quanto segue: «*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE,*



operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Al comma 2 del medesimo art. 6 è precisato che *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato I”.*

Ai sensi dell'Allegato 1 del CCNI mobilità 2016/2017, allegato disciplinante l' *“ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE EDEDUCATIVO”*, sub *“effettuazione della fase C – Ambiti Nazionali”*, lett. e *“trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”*, prevede:

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

..... omissis.....”.

E' allora evidente che, avendo, come sopra esposto, la ricorrente conseguito un punteggio di 87 punti per l'Ambito 26 (richiesto in domanda alla preferenza n.



10) la di lei richiesta di trasferimento avrebbe dovuto essere esaminata e accolta.

Non si spiega il perché il posto comune sull'ambito SICILIA 0026, nella scuola primaria, non sia stato individuato quale sede di trasferimento per la odierna ricorrente che lo aveva espressamente richiesto.

Il rispetto del criterio del punteggio e di vicinorietà imponeva l'individuazione di una sede meno disagiata rispetto a quella illegittimamente individuata.

Di contro, siffatta sede è stata assegnata ingiustamente nella fase successiva (la Fase D) che però opera, ai termini del CCNI sulla mobilità, **solo in via residuale, e cioè rispetto ai posti rimasti disponibili a seguito della conclusione della precedente fase.**

E difatti, il posto comune nell'ambito territoriale SICILIA 0026 è stato assegnato alla collega BAGLIERI Chiara, che ai sensi del citato art. 6 del CCNI mobilità, ha preso parte alla Fase D della mobilità, ai sensi del quale *«gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».*



Ebbene, nonostante una siffatta previsione, il diritto della ricorrente è stato ingiustamente compresso a vantaggio di chi, già privilegiato dalla mobilità per le prime due fasi, avrebbe potuto partecipare a quella su ambiti di altra provincia, solo limitatamente ai posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni interessanti i candidati della fase C.

La questione è già stata affrontata dal Tribunale di Bologna – Dott.ssa M. L. Pogliese (R.G. 3139/2016) (all. 16) che con una recentissima ordinanza ha ritenuto che «almeno una sede dell'ambito territoriale di Siracusa (026) era vacante alla fine dell'espletamento della fase C). Se così non fosse stato, non sarebbe residuo alla fase D). Tale ambito territoriale è stato assegnato a Chiara Baglieri, collega che ha partecipato a tale fase con punteggio inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente, come non è in contestazione.

Risulta quindi incontestato che è stato utilizzato un posto vacante e disponibile in un ambito territoriale tra quelli indicati come preferenziali dalla ricorrente nella fase D) che avrebbe dovuto essere assegnato ad un docente della fase C). Preso atto che alla data di presentazione della domanda di mobilità della ricorrente ed a conclusione della fase C), sussisteva almeno un posto disponibile nell'ambito indicato dalla medesima tra le prime preferenze, e che tale posto è stato assegnato successivamente, nell'espletamento della fase D) a docente avente punteggio inferiore a quello della ricorrente, incombeva sull'Amministrazione resistente allegare e provare che tale posto non poteva essere assegnato alla ricorrente, ovvero



d'urgenza sono la verosimile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*).

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base della argomentazioni innanzi esposte risulta, con evidenza, la fondatezza della domanda dell'odierna ricorrente.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di carattere cautelare si evidenzia, altresì, la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Si deve ritenere che nel caso di specie vi sia un concreto e grave rischio che le ragioni dell'esponente subiscano un serio pregiudizio ove questa sia costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinari, i cui tempi, chiaramente, contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio.

Siffatto danno non è, all'evidenza, risarcibile per equivalente, (*ex multis*, Trib. Lavoro di Roma, 20.1.2011 che ha ribadito, come in caso di trasferimento del lavoratore, l'irreparabilità del danno debba essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede precedente e al rischio di protrarsi illegittimo il trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore).

Nel caso di specie la ricorrente è coniugata con il sig. Giuseppe Fragola e madre di due figlie minorenni. Dovendosi trasferire da sola nella nuova sede lavorativa la docente andrà incontro a gravissime ripercussioni personali.



- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

- Ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento disposto, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016 e del CCNI di pari data, per evidente disparità di trattamento e violazione di legge tra i docenti di fase C assunti da GAE e i docenti di fase B3 indicati in narrativa con punteggio inferiore alla ricorrente avente punteggio di 87 + 6 per il ricongiungimento;

Ritenere e dichiarare nullo e/o comunque annullare il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Territoriale VEN0012, di cui all'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) di Treviso della Scuola primaria;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Palermo, con il punteggio ottenuto di 87+6 punti.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell'ambito indicato alla preferenza n. 1, illegittimamente attribuita a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente stessa, o comunque all'interno di uno degli Ambiti Siciliani indicati con le preferenze da 1 a 26.

In subordine:

previa disapplicazione della nota MIUR AOOUSPTP. REG. UFF. 0012277 del 7.9.2016 e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica



la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, per violazione del diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali indicati nella propria istanza di mobilità con l'ordine di preferenza n. 16, in base al punteggio ottenuto che la pone in una posizione peggiore rispetto alla docente Baglieri Chiara;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Siracusa, con il punteggio ottenuto di 87 punti.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell'ambito indicato alla preferenza n. 16, illegittimamente attribuita a una docente con punteggio inferiore alla ricorrente stessa.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per legge con attribuzione *ex art. 93 c.p.c.* in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ove e per quanto necessario si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. alle amministrazioni residenti dei seguenti documenti:

Fascicolo personale della ricorrente;

Domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Sicilia ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente così come individuati negli elenchi allegati al presente ricorso;

Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola primaria con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo;

Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente anno scolastico 2016/17.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI
DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sul sito del MIUR.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO e RILEVATO CHE

Il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato nei confronti delle autorità scolastiche intimate indicate in epigrafe, non essendo ravvisabili, nella



PRODUZIONI

1. Contratto a tempo indeterminato;
2. CCNI del 8.4.2016, OO.MM. del 8.4.2016, nn. 241 e 244;
3. Attribuzione del punteggio ai fini della mobilità
4. Mail assegnazione ambito e sede scolastica
5. Bollettino Trasferimenti Treviso
6. Richiesta di Conciliazione POLLARA
7. Verbale conciliazione negativa
8. Bollettino Trasferimenti Palermo
9. Elenco docenti da G.M. 2012 che hanno ottenuto sede in Sicilia con meno di 87 punti e privi di precedenza
10. Bollettino Movimenti Trapani
11. Decreto assegnazione Labita Maria Pia
12. Istanza Conciliazione Labita
13. Bollettino trasferimenti Siracusa
14. Assegnazione Baglieri Chiara
15. Sentenza TAR Lazio su giurisdizione
16. Ordinanza del Tribunale di Bologna RG n. 3139/16

*Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e che la stessa è **ESENTE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO**, poiché l'istante è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore alla soglia fissata dall'art. 9, comma-1 bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. mod. (cfr. autocertificazione allegata).*



Palermo, la data del deposito

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

